



COMUNE DI CARINARO

Provincia di Caserta

IL REVISORE DEI CONTI

VERBALE N. 46 DEL 20/07/2022

COMUNE DI CARINARO	
Data	N. Protocollo
20/07/22	8267

Oggetto: Parere alla proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 DEL 12.07.2022 – RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO NEI CONFRONTI DELLA SIG.RA LANDOLFO PATRIZIA, AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A), DEL D.LGS.N. 267/2000.

L'anno duemilaventidue, il giorno venti del mese di luglio ore 11.00, Il Revisore unico dei Conti, dott. Antonio Piluso, presso la sede comunale in Battipaglia nominato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 15 settembre 2020, secondo la nuova procedura; vista la trasmissione documentale effettuata in data 12/07/2022 prot. n. 8684 da parte del Responsabile dell'Ufficio Legale del Comune di Carinaro attraverso pec all'indirizzo studiopiluso@pec.studiopiluso.com per la richiesta del parere avente ad RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO NEI CONFRONTI DELLA SIG.RA LANDOLFO PATRIZIA, AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A), DEL D.LGS.N. 267/2000.

Vista la precitata proposta di deliberazione di C.C. n. 33 del 12.07.2022 acquisita mediante pec;

Vista:

- la sentenza, pubblicata il 27.4.2022, notificata con formula esecutiva dal legale di controparte, avv. Nicolina Franzese, con P.E.C. del 6.6.2022, acquisita dall' Ente al prot.n. 7474 in data 7.6.2022;
- la nota datata 05.07.2022 prot. n. 8435 del 06.07.2022 a firma dell'Avv. Nicolina Franzese dove comunicava che a differenza di quanto inserito in sentenza l'assicurazione ArgoGlobal Assicurazioni S.p.a aveva provveduto alla pagamento delle somme previste con esclusione della franchigia di € 6.000,00 a carico del Comune di Carinaro;
- nella succitata nota dell'Avv. Nicolina Franzese chiedeva di pagare l'importo di € 6.000,00 oltre spese successive occorrente di cui non c'è evidenza nella proposta;

Visto l'art. 194, comma 1, lett. a), e comma 2) del D.lgs 267/2000: "1) Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive.....";

Atteso:

- che la fattispecie descritta è riconducibile al fenomeno di debito fuori bilancio, definito nel Principio Contabile n. 2 dell'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali, che richiama l'elaborazione dottrinale e pronunce giurisprudenziali, "quale obbligazione pecuniaria riferibile all'ente, assunta in violazione delle norme di contabilità pubblica che riguardano la fase della spesa ed in particolare di quelle che disciplinano l'assunzione di impegni di spesa" (cfr. Corte dei conti, sez. Emilia Romagna – pronuncia n. 11/06/parere n.6);
- che in taluni casi tassativi, previsti dal T.U.E.L., queste posizioni debitorie irregolari possono essere "incorporate" nel sistema contabile dell'ente, attraverso l'operazione tecnica definita di "riconoscimento", che consente di realizzare, con apposita deliberazione del Consiglio, un perfetto allineamento tra l'aspetto giuridico e l'aspetto contabile;
- che il procedimento teso al riconoscimento del debito fuori bilancio rappresenta uno strumento di flessibilità della contabilità finanziaria, al pari delle variazioni di bilancio, al fine di garantire una funzionalità ed un'operatività coerente con la dinamicità che caratterizza il mondo esterno con il quale l'amministrazione deve confrontarsi;
- il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio sulla base dell'art. 194 del TUEL è atto dovuto e vincolato per l'Ente e deve assicurare in tutti i casi in cui sia possibile l'imputazione della spesa all'esercizio in cui il debito è sorto;
- mediante il riconoscimento si accerta, infatti, «se il debito rientri in una delle tipologie individuate dall'art. 194 del TUEL e quindi a ricondurre l'obbligazione all'interno della contabilità dell'ente, individuando contestualmente le risorse effettivamente disponibili per farvi fronte».
- che il principio contabile sopra ricordato evidenzia il significato peculiare del provvedimento consiliare di riconoscimento del debito fuori bilancio relativa alla fattispecie della sentenza esecutiva rappresentando che: "il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso".

Osservato:

- che la giurisprudenza contabile (Corte conti, sez. contr. Puglia, parere n. 9/2012), sostiene "la sostanziale diversità tra la fattispecie concernente le sentenze esecutive e le altre fattispecie previste dall'art. 194 TUEL ... infatti, mentre nel caso di sentenza di condanna il Consiglio Comunale non ha alcun margine di discrezionalità per valutare l'an e il quantum del debito poiché la misura del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria, nelle altre ipotesi descritte dall'art. 194 TUEL l'organo consiliare esercita un ampio apprezzamento discrezionale";

- che la medesima giurisprudenza contabile ritiene "che in tutte le fattispecie previste dall'art. 194 TUEL la delibera del Consiglio serve per ricondurre all'interno del sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato al di fuori delle normali procedure di programmazione e di gestione delle spese";
- che anche la Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per la Campania nel parere n. 45/2009 afferma che tra le tipologie di debito fuori bilancio "... quella indicata dal comma 1, lett. a), relativa ai debiti derivanti da sentenze esecutive ... si distingue nettamente dalle altre per il fatto che l'Ente, indipendentemente da qualsivoglia valutazione di legittimità, è tenuto a saldare il debito in forza della natura del provvedimento giurisdizionale che obbliga chiunque, e quindi anche l'ente locale, ad eseguirlo (art. 2909 cod. civ.)";
- che ancora la medesima giurisprudenza contabile afferma che il compito demandato alla deliberazione del Consiglio comunale è rappresentato unicamente in quello "... di accertare se il debito rientri in una delle tipologie individuate da detta norma, di individuare le risorse necessarie per farvi fronte riconducendo così l'obbligazione all'interno della contabilità dell'ente preservando gli equilibri di bilancio", oltre che "ad accertare le cause che hanno originato l'obbligo, anche al fine di accertare eventuali responsabilità".

Rilevato:

- che le fattispecie descritte sono caratterizzate dall'assenza dell'elemento discrezionale nella decisione dell'organo consiliare che non può non riconoscere i debiti derivanti da sentenze esecutive, evitando il formarsi di ulteriori oneri a carico dell'ente;
- che, in considerazione di quanto rappresentato, questa Amministrazione deve garantire, senza indugio, il rispetto della richiamata disciplina giuscontabile ed effettuare immediatamente il riconoscimento e i relativi pagamenti nei termini di legge;

Verificato che ricorrono i presupposti di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 276/2000, per procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio, al fine di regolarizzare la posizione debitoria dell'Ente e scongiurare l'esposizione dello stesso ad ulteriori aggravii di spese per successive azioni legali di recupero forzato del credito, quale certo, liquido ed esigibile;

Considerato che il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione ove possibile ed opportuna, al fine di intraprendere tutte le possibili misure idonee a garantire il recupero di quanto risultasse non dovuto all'esito della definizione dei procedimenti giurisdizionali pendenti;

Verificato che il debito riconoscibile di € 6.000,00 è riconducibile alla fattispecie di cui all'articolo 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 267/2000, in quanto derivante da sentenze esecutive e trova la copertura necessaria nel bilancio di previsione del corrente esercizio con imputazione sul cap. capitolo 590: "Debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art. 194 del TUEL";

Considerato che la procedura di riconoscimento riveste carattere di urgenza al fine di evitare ulteriori aggravii di spesa per l'Ente derivanti da eventuali azioni esecutive;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione:

- il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, e art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile dell'Ufficio Legale e contenzioso;
- il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, art. 147-bis, comma 1, e art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 espresso dal Responsabile dell'Ufficio Finanziario;

DATO ATTO del permanere degli equilibri di bilancio;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTA la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE al riconoscimento limitatamente a quanto di competenza in ordine alla citata proposta di deliberazione, fatta salva la verifica di eventuali responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa. L'Organo di Revisione invita l'Ente ai sensi dell'art. 227 del TUEL ad inviare la documentazione relativa al riconoscimento dei debiti fuori bilancio in argomento alla Sezione Enti Locali alla Corte dei Conti anche al fine di accertare eventuali, ritardi, omissioni e danni.

Inoltre, invita l'Ente ad attivare azioni per una più compiuta conoscenza dello stato del contenzioso in essere onde evitare ulteriori aggravii come già segnalato più volte;

Copia del presente parere, a cura dei servizi amministrativi, sarà trasmessa al Segretario e al Presidente del Consiglio Comunale.

Letto, confermato e sottoscritto.
L'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE